




Città di Seregno

Lavori Pubblici



Ordinanza n. **143**

OGGETTO: PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPIC-TUS) e DA ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS).

IL SINDACO

DATO ATTO che la Lombardia, per quanto riguarda la sorveglianza entomologica, è considerata AREA B (ai sensi della Circolare del Ministero della Salute, del 15 giugno 2011 prot. n. 14381 "Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West Nile Disease - 2011") ovvero territorio in cui è presente il vettore e in cui si sono verificati casi di Chikungunya/Dengue, con la conseguente necessità di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'eventuale insorgere del fenomeno;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

RAVVISATA la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica al fine di prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della zanzara comune (*Culex pipiens*);

EVIDENZIATO inoltre:

- che la lotta agli insetti adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata, e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di tolleranza;
- che la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- che l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- che l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, per l'ambiente e le api ed altri insetti utili e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

CONSIDERATO che: in base alla normativa vigente a livello nazionale e Regionale (Legge 24 dicembre 2004, n.313; Legge regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 così come modificata dall'articolo 30 della Legge regionale 26 maggio 2017, n.15.) E' VIETATO EFFETTUARE TRATTAMENTI INSETTICIDI E ACARICIDI:

- a) Sulle piante legnose ed erbacee dall'inizio della loro fioritura alla caduta dei petali;
- b) Sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che queste ultime siano preventivamente sfalciate;
- c) Oltre alle fattispecie di Legge, particolare attenzione va prestata anche alle piante che producono melata (per esempio le alberature stradali di tiglio);

Le violazioni dei punti a) e b) comportano una sanzione da 500 a 1.250 Euro;

Sede legale:

Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno MB
tel. +39 0362 263.1 - Fax. +39 0362 263.245
pec: seregno.protocollo@actaliscertymail.it
www.comune.seregno.mb.it

Area Lavori Pubblici
Servizio Qualità dell'Ambiente
Via XXIV Maggio
Tel. 0362.263.372-263371
info.ecologia@seregno.info

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, ecc.);

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 50 comma IV;

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità del 30 giugno 2014 n. 17674;

VISTA la Legge 24 dicembre 2004, n.313;

VISTA la Legge Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 così come modificata dall'articolo 30 della Legge regionale 26 maggio 2017, n.15;

VISTA la Nota M.d.S. 0010381 del 5 aprile 2019-DGPRES-DGPRES-P: Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida dell'ATS del territorio di competenza per la lotta contro le zanzare;

VISTO il vigente Regolamento d'Igiene

ORDINA

Con efficacia su tutto il territorio comunale:

- AI SOGGETTI GESTORI, RESPONSABILI O CHE COMUNQUE ABBIANO L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI AREE STRUTTURATE CON SISTEMI DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE (PRIVATI CITTADINI, AMMINISTRATORI CONDOMINIALI, SOCIETÀ CHE GESTISCONO LE AREE DI CENTRI COMMERCIALI, GESTORI DI MULTISALE CINEMATOGRAFICHE, ECC.),
OGNUNO PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, DI:
 1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
 2. procedere, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
 3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate

in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità; I trattamenti dovranno essere eseguiti nel rispetto delle Linee Guida emanate dall'ATS di competenza nell'apposito ALLEGATO A-Trattamenti larvicidi;

4. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

- AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI GESTORI, RESPONSABILI O CHE COMUNQUE ABBIANO L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI SCARPATE FERROVIARIE, SCARPATE E CIGLI STRADALI, CORSI D'ACQUA, AREE INCOLTE E AREE DIMESSE, DI:

1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.

- A TUTTI I CONDUTTORI DI ORTI, DI:

1. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

- AI PROPRIETARI E RESPONSABILI O AI SOGGETTI CHE COMUNQUE ABBIANO L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI DEPOSITI E ATTIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI ROTTAMAZIONE E IN GENERE DI STOCCAGGIO DI MATERIALI DI RECUPERO, DI:

1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

- AI GESTORI DI DEPOSITI, ANCHE TEMPORANEI, DI COPERTONI PER ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE, RIGENERAZIONE E VENDITA E AI DETENTORI DI COPERTONI IN GENERALE, DI:

1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

- AI RESPONSABILI DEI CANTIERI, DI:

1. evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i

materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

RICORDA

CHE E' VIETATO EFFETTUARE TRATTAMENTI INSETTICIDI E ACARICIDI:

- a) Sulle piante legnose ed erbacee dall'inizio della loro fioritura alla caduta dei petali;
- b) Sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che queste ultime siano preventivamente sfalciate;
- c) Oltre alle fattispecie di Legge, particolare attenzione va prestata anche alle piante che producono melata (per esempio le alberature stradali di tiglio);

Le violazioni dei punti a) e b) comportano una **sanzione da 500 a 1250 euro**;

AVVERTE

- **che fermo restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle legge vigenti in materia, la violazione delle presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 (ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);**
- che il Comando di Polizia Locale, i competenti uffici dell'ATS e ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti sono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza per assicurarne il rispetto nei modi e forme di legge;

DISPONE ALTRESI'

l'invio di copia del presente atto, per l'osservanza e per gli eventuali atti conseguenti:

- al comando di Polizia Locale;
- all'Azienda A.T.S. della Brianza, Dipartimento di Prevenzione Medica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Via Ugo Foscolo 24 - 20832 Desio, tramite pec: protocollo@pec.ats-brianza.it.

AVVISA

- che la presente ordinanza diventa esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia di Milano entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

ALLEGATO A-Linee Guida ATS Monza Brianza per trattamenti larvicidi.



IL SINDACO

Dott. Alberto Rossi

Dirigente Area Lavori Pubblici: Arch. Angela Danila Scaramuzzino

LOTTA ANTILARVALE (ALLEGATO A - Lotta antilarvale)

La lotta antilarvale rappresenta il più importante sistema di contrasto e controllo dello sviluppo stagionale delle zanzare, da attuarsi in modo sistematico attraverso:

1. Individuazione e censimento delle aree di proliferazione larvale, con importanti differenze tra zanzara tigre e zanzara comune:

- a. In area urbana pubblica la rete di sgrondo superficiale della tombinatura stradale è il principale ambito di riproduzione di entrambe le specie di zanzara.
- b. Per quanto riguarda la zanzara tigre assumono importanza rilevante, in area urbana sia pubblica che soprattutto privata, tutte le piccole raccolte d'acqua di qualsiasi natura, soprattutto in presenza di detriti organici (sottovasi, copertoni, contenitori per la raccolta di acqua piovana negli orti privati, ecc).
- c. In aree periurbane e agricole per la sola zanzara comune i focolai di sviluppo larvale più importanti sono i canali, i fossi, le scoline e gli scolari fognari o meteorici.

2. Azioni di bonifica ambientale, volte, laddove possibile, alla eliminazione con mezzi fisici e meccanici di tutte le aree di proliferazione larvale in ambito pubblico (giardini, parchi ecc) secondo le modalità descritte nell'allegato A.

3. Trattamenti insetticidi larvicidi ordinari (descritti nell'allegato A) limitati in ambito pubblico alle aree di dimensioni ridotte, rappresentate dalle tombinature, dai sistemi di caditoie, dai pozzetti stradali e di deflusso delle acque meteoriche; con esclusione quindi dei corsi d'acqua superficiali, dei laghetti, delle cave e di altri grandi specchi d'acqua. Tali interventi potranno essere condotti direttamente dai Servizi Comunali o per il tramite di ditte specializzate, previa predisposizione di appositi capitolati e gare d'appalto, secondo le modalità descritte nell'allegato C-Note tecniche sull'organizzazione degli interventi.

4. Interventi larvicidi "porta a porta" straordinari in ambito privato, in occasione di emergenza sanitaria per casi di arbovirosi sia sospetti che accertati e su esplicita richiesta e limitatamente alle zone e ai periodi indicati dall'ATS. Tali interventi potranno essere condotti direttamente dai Servizi Comunali o per il tramite di ditte specializzate, previa predisposizione di appositi capitolati e gare d'appalto, secondo le modalità descritte nell'allegato C.

Inoltre, ai fini di un controllo a medio lungo termine, è possibile prendere in considerazione l'introduzione di specie predatrici delle larve (pesci autoctoni ad esempio la carpa comune o crostacei copepodi) nelle aree di proliferazione larvale di dimensione medio grande di pertinenza pubblica non rimovibili (laghetti, grandi fontane, cave, canali ecc)